

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 17/12/2007 n. 6471
d.lgs 163/06 Articoli 244 - Codici 244.1

Il procedimento di formazione della volontà contrattuale della p.a. non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece in due serie di atti, la prima (cd. serie negoziale) costituita da atti civilistici; la seconda (cd. serie procedimentale), composta da atti amministrativi, quali la deliberazione a contrarre, l'approvazione od il diniego o la revoca dell'approvazione, la registrazione ed il visto, ovvero il diniego degli stessi: atti che, avendo natura provvedimento, sono di certo sindacabili da parte del giudice amministrativo. In particolare, la circostanza che gli atti di approvazione e controllo si pongano, sul piano negoziale, come *condiciones juris* di efficacia del contratto, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie, connesse con il mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza o sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.